COMUNE DI ZERO BRANCO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DI GEMELLAGGI, PATTI DI AMICIZIA, PATTI DI FRATELLANZA E SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29.11.2022

ART. 1
Gemellaggio

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti economici, culturali, sociali, politici, con costante riferimento ad una azione comune per la collaborazione e la crescita reciproca.

ART. 2
Patto di amicizia

Il patto di amicizia costituisce atto formale di reciprocità che prefigura una particolare continuità di rapporti. Sono stipulati, di norma, con città aventi analoghe caratteristiche ed interessi, con l'obiettivo di sviluppare rapporti continuativi e reciproci che possono evolvere anche in una successiva istituzionalizzazione con un rapporto di gemellaggio.

ART. 3
Patto di fratellanza

Il patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con città o realtà territoriali con particolari caratteristiche geografiche e politiche. Si propone di instaurare rapporti permanenti di alto valore e significato a sostegno della libertà dei popoli, della salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica e per la promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico delle realtà urbane.

ART. 4
Scambi nazionali ed internazionali

Ai governi locali è riconosciuto un ruolo sempre più attivo nel contesto comunitario ed internazionale, quali attori privilegiati dello sviluppo locale in base al principio di sussidiarietà. Essi sono entrati a pieno titolo nelle proposte politiche e nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.

E' perseguito, pertanto, il dialogo e lo scambio con comunità, governi locali, istituzioni nazionali ed internazionali e la partecipazione ad iniziative e progetti in ambiti ritenuti prioritari per la crescita della comunità locale, quali l'innovazione, le politiche sociali, la cultura, l'istruzione e il dialogo interculturale, l'ambiente e lo sviluppo locale sostenibile.

Inoltre, è possibile la partecipazione a reti nazionali, europee ed internazionali di governi locali, nonché a reti tematiche.

ART. 5
Caratteristiche della città partner del gemellaggio, del patto di amicizia e fratellanza

Il gemellaggio o il patto di amicizia è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Zero Branco, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, economica, di rilievo o interesse internazionale.

Il patto di fratellanza è stipulato, di norma, con città o realtà territoriali con le quali la città di Zero Branco possa utilmente interagire per sostenere percorsi di crescita, di sviluppo ed emancipazione sociale, culturale ed economica dei cittadini.

ART. 6
Procedura di approvazione, conferma, revoca.

I gemellaggi sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta della Giunta, dopo approfondita attività istruttoria.

I patti di fratellanza sono approvati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta comunale;

I patti di amicizia sono approvati dalla Giunta comunale, sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

I rapporti relativi a scambi in ambito nazionale o internazionale sono approvati dal Consiglio

comunale su proposta della Giunta comunale sulla base di iniziative o progetti ritenuti importanti per i cittadini ed il territorio, secondo quanto previsto all'art. 4.
I gemellaggi devono essere confermati dopo venti anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato.
I patti di amicizia e di fratellanza devono essere confermati dopo dieci anni dalla loro istituzione con deliberazione della Giunta comunale che attesta la continuità del rapporto e la validità dei presupposti che lo hanno generato e approvati dal Consiglio comunale.
I rapporti non confermati entro sei mesi dalla loro scadenza sono considerati decaduti.
I provvedimenti di revoca esplicita dei rapporti di gemellaggio in essere sono di competenza del Consiglio comunale che si riserva altresì il diritto di revocare tali accordi nel caso in cui nelle realtà territoriali considerate si verifichino atti che violino i diritti umani e la libertà dei cittadini. La revoca dei patti di amicizia e fratellanza, nonché dei rapporti di scambio nazionale ed internazionale compete alla Giunta comunale.
Il Sindaco o il Consigliere delegato relazionerà annualmente sullo stato dei gemellaggi, sugli obiettivi e sulle nuove linee di intervento.

ART. 7
Stipula del gemellaggio, del patto di amicizia e fratellanza

Gli effetti del gemellaggio, patto di amicizia o patto di fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.
Il Sindaco del Comune di Zero Branco può stipulare il gemellaggio e il patto di fratellanza dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale, mentre i patti di amicizia dopo l'esecutività della delibera della Giunta comunale.

ART. 8
Attività

Il Comune di Zero Branco sviluppa i gemellaggi, i patti di amicizia e di fratellanza attraverso l'attivazione di scambi tra diverse tipologie di cittadini, iniziative, promozione di progetti o partecipazione ad attività, partenariati, incontri, scambi di visite ed accoglienza di delegazioni, sulla base di una programmazione annuale con ciascuna città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Zero Branco sono di norma costituite da membri della Giunta, del Consiglio comunale e dai dirigenti e/o funzionari preposti.
Per i residenti delle città gemelle possono essere previste agevolazioni da definire con specifica delibera della Giunta comunale relativamente all'ingresso nei musei, ai mezzi di trasporto pubblico locale, ai parcheggi comunali ed altri servizi eventualmente individuabili.
Le attività inerenti gli scambi nazionali ed internazionali sono definite sulla base dei programmi concordati con i diversi partner, nell'ambito di quanto definito dall'art. 4.

ART. 9
Dotazioni

Il bilancio del Comune di Zero Branco prevede uno specifico capitolo di spesa per far fronte alla realizzazione annuale dei programmi di attività predisposti, oltre alla possibilità di entrate e rispettive spese derivanti da contributi specifici di enti pubblici o soggetti privati.
Le attività oggetto del presente regolamento sono svolte con il supporto di personale e strutture comunali appositamente preposte.